Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2021/0213(CNS)

18.5.2022

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)
(COM(2021)0563 – C9-0362/2021 – 2021/0213(CNS))

Relatore per parere: Martin Hlaváček

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta in esame, che modifica la direttiva sulla ristrutturazione del quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha un impatto considerevole sul settore primario.

La proposta di rifusione, che rientra nel Green Deal europeo e nel pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", è incentrata su questioni ambientali e climatiche, a sostegno dell'impegno della Commissione di affrontare le sfide ambientali, a conseguire gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e a ridurre l'inquinamento atmosferico.

Una delle principali novità della proposta è il passaggio dalla tassazione del volume alla tassazione basata sul contenuto energetico. Inoltre, viene semplificata la struttura fiscale, raggruppando i prodotti energetici in base alle loro prestazioni ambientali, e vengono in generale diminuite le esenzioni e le riduzioni.

La proposta modifica sostanzialmente il regime di tassazione dell'energia utilizzata in agricoltura. Non saranno più possibili esenzioni fiscali (compresa l'applicazione di un livello impositivo uguale a zero) e riduzioni per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati in agricoltura, orticoltura o piscicoltura né in silvicoltura nella misura applicata finora.

Sebbene gli Stati membri potranno ancora applicare riduzioni limitate del livello di tassazione ai prodotti energetici utilizzati per lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o dell'acquacoltura e della silvicoltura, ciò sarà possibile soltanto a fini di riscaldamento (articolo 17, lettera d)).

Il relatore ritiene che estendere la possibilità di applicare esenzioni e riduzioni delle aliquote impositive, ad esempio, al gasolio per uso agricolo nell'attuale contesto di costi fissi di produzione sproporzionati sia fondamentale in termini di sicurezza alimentare europea e di competitività del settore, dal momento che non esistono alternative al gasolio utilizzato nei macchinari agricoli.

In termini di definizioni, la proposta di modifica della direttiva 2003/96 non stabilisce definizioni chiare di bioprodotti energetici e fa invece riferimento alle disposizioni della direttiva 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili (RED II). A tale riguardo, il relatore propone di accorpare alcune categorie e aliquote per sfruttare appieno il potenziale dei bioprodotti energetici nell'ambito della transizione energetica.

Infine, il relatore chiede che il Parlamento europeo sia incluso tra le istituzioni da tenere al corrente dell'attuazione della direttiva in esame da parte della Commissione nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e l'elettricità continuino a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, affrontando nel contempo le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28]. La tassazione dell'energia può contribuire ***all'ambizioso*** obiettivo di ridurre di almeno il 55 % le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché all'obiettivo di azzerare l'inquinamento attraverso l'attuazione del principio "chi inquina paga", garantendo che la tassazione dei carburanti per motori, dei combustibili per riscaldamento e dell'elettricità rifletta più accuratamente il loro impatto sull'ambiente e ***sulla salute***. Il contributo della tassazione dell'energia al conseguimento di tali obiettivi è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia[29].	(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare***, prevedibili e accessibili*** per i prodotti energetici e l'elettricità continuino a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, affrontando nel contempo le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28]***, nonché le sfide socioeconomiche e quelle connesse alla sicurezza alimentare***. La tassazione dell'energia può contribuire ***alle ambizioni del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (legge europea sul clima)[28 bis], tra cui figurano l'***obiettivo di ridurre di almeno il 55 % le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, ***il conseguimento degli obiettivi in materia di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica,*** nonché all'obiettivo di azzerare l'inquinamento attraverso l'attuazione del principio "chi inquina paga", garantendo che la tassazione dei carburanti per motori, dei combustibili per riscaldamento e dell'elettricità rifletta più accuratamente il loro impatto sull'ambiente***, la salute*** e ***la biodiversità***. Il contributo della tassazione dell'energia al conseguimento di tali obiettivi è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia[29].
[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.	[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.
	[28 bis] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
[29] 14861/19 del 5 dicembre 2019.	[29] 14861/19 del 5 dicembre 2019.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La tassazione ambientale può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione.	(4) La tassazione ambientale può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione ***che corrispondano alle specificità socioeconomiche degli Stati membri***.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull'energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.	(6) L'esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull'energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno, come pure al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici. ***A tale proposito, il 31 gennaio 2022 la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione dal titolo "Analisi 01/2022: tassazione dell'energia, fissazione del prezzo del carbonio e sovvenzioni all'energia", nella quale si constata che il livello di tassazione delle fonti energetiche non riflette le loro emissioni di gas a effetto serra nell'Unione. Inoltre, il prezzo dei prodotti energetici non rispecchia il costo ambientale delle emissioni. Tuttavia, poiché i livelli socioeconomici degli Stati membri sono diversi, occorre prendere in considerazione le possibilità per conferire maggiore flessibilità alle misure in funzione delle specificità nazionali, senza incidere sul corretto funzionamento del mercato interno.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno stabilire norme per fondare la tassazione dell'energia sul contenuto energetico dei prodotti energetici e dell'elettricità e sulle loro prestazioni ambientali. A tale fine è opportuno fare riferimento alle definizioni di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[30], alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[31] e al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[32]. Inoltre l'elenco dei prodotti energetici dovrebbe essere aggiornato per includervi taluni prodotti, al fine di garantire un trattamento unificato e standardizzato di tali combustibili.	(9) È opportuno stabilire norme per fondare la tassazione dell'energia sul contenuto energetico dei prodotti energetici e dell'elettricità e sulle loro prestazioni ambientali***, tra cui le prestazioni in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra***. A tale fine è opportuno fare riferimento alle definizioni di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[30], alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[31] e al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[32]. Inoltre l'elenco dei prodotti energetici dovrebbe essere aggiornato per includervi taluni prodotti, al fine di garantire un trattamento unificato e standardizzato di tali combustibili.
[30] Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).	[30] Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
[31] Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).	[31] Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
[32] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).	[32] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per garantire la neutralità fiscale è opportuno applicare i medesimi livelli minimi di imposizione, per ogni componente della tassazione dell'energia, a tutti i prodotti energetici destinati a un determinato uso. Una volta fissati in tal modo livelli minimi di imposizione uguali, gli Stati membri dovrebbero garantire, anche per motivi di neutralità fiscale, livelli uniformi di tassazione a livello nazionale dei prodotti interessati.	(10) Per garantire la neutralità fiscale è opportuno applicare i medesimi livelli minimi di imposizione, per ogni componente della tassazione dell'energia, a tutti i prodotti energetici destinati a un determinato uso. Una volta fissati in tal modo livelli minimi di imposizione uguali, gli Stati membri dovrebbero garantire, anche per motivi di neutralità fiscale, livelli uniformi di tassazione a livello nazionale dei prodotti interessati. ***Tuttavia, nei casi in cui lo richieda la situazione sociale ed economica o il contesto nazionale, gli Stati membri possono fornire un'eventuale deroga dall'applicazione dei livelli minimi per un periodo di tempo predefinito.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli Stati membri dovrebbero inoltre riprodurre in qualsiasi momento la classificazione dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato in relazione ai diversi prodotti per ciascun uso determinato, al fine di garantire una struttura delle aliquote adeguata sotto il profilo ambientale. I livelli minimi di tassazione dell'energia dovrebbero essere automaticamente allineati ogni anno per tenere conto dell'evoluzione del loro valore reale, al fine di mantenere l'attuale livello di armonizzazione delle aliquote e quindi ridurre la volatilità derivante dai prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari. È opportuno che tale allineamento sia effettuato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello dell'Unione, ad esclusione dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non	(11) Gli Stati membri dovrebbero inoltre riprodurre in qualsiasi momento la classificazione dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato in relazione ai diversi prodotti per ciascun uso determinato, al fine di garantire una struttura delle aliquote adeguata sotto il profilo ambientale***, nonché la classificazione che rispecchia la situazione socioeconomica a livello nazionale***. I livelli minimi di tassazione dell'energia dovrebbero essere automaticamente allineati ogni anno per tenere conto dell'evoluzione del loro valore reale, al fine di mantenere l'attuale livello di armonizzazione delle aliquote e quindi ridurre la volatilità derivante dai prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari. È opportuno che tale allineamento sia effettuato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello

trasformati, pubblicato da Eurostat.	dell'Unione, ad esclusione dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire un'agevole attuazione di talune disposizioni relative a determinati prodotti o usi, è necessario un periodo di applicazione transitorio.	(12) Al fine di garantire un'agevole ***ed efficiente*** attuazione di talune disposizioni relative a determinati prodotti o usi ***che rifletta il livello di sviluppo socioeconomico e gli obiettivi a medio termine di ogni Stato membro***, è necessario un periodo di applicazione transitorio.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le politiche dell'energia, dei trasporti ***e*** dell'ambiente nell'Unione .	(15) I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le politiche ***unionali*** dell'energia, dei trasporti***,*** dell'ambiente***, della produzione e della sicurezza alimentari*** nell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In particolare, la generazione combinata altamente efficiente di calore e di energia nonché, ai fini della promozione dell'uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato.	(26) In particolare, la generazione combinata altamente efficiente di calore e di energia nonché, ai fini della promozione dell'uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato. ***È auspicabile istituire un sistema dell'Unione che consenta***

	agli Stati membri di esentare dalle accise o di accordare riduzioni d'accisa per promuovere i biocarburanti, contribuendo in tal modo a un migliore funzionamento del mercato interno e garantendo un adeguato grado di certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori economici. Occorre limitare le distorsioni di concorrenza e mantenere per i produttori e distributori di biocarburanti l'incentivo di una riduzione dei costi di base, anche mediante l'applicazione, da parte degli Stati Membri, di correttivi che tengano conto delle variazioni dei prezzi delle materie prime.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Riduzioni mirate del livello d'imposta possono rivelarsi necessarie per incentivare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale ***e miglioramenti nell'***efficienza energetica del settore produttivo dell'Unione.	(27) Riduzioni mirate del livello d'imposta possono rivelarsi necessarie per incentivare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale***, il miglioramento dell'***efficienza energetica ***e la competitività internazionale*** del settore produttivo dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.	(28) Per far fronte all'impatto sociale o settoriale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili o i settori strategici. ***Il settore primario, e in particolare la produzione alimentare, merita un trattamento specifico in quanto il valore dei prodotti energetici utilizzati in agricoltura, silvicoltura***

	e orticoltura rappresenta una quota significativa dei costi agricoli, il che a sua volta si riflette nel prezzo del prodotto finale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso ***dell'elettricità*** nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	(36) Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al ***Parlamento europeo e al*** Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare ***se*** i livelli minimi di tassazione ***debbano essere incrementati o estesi per riflettere anche il tenore di carbonio e la componente relativa all'inquinamento atmosferico dei prodotti energetici, tenendo conto dell'impatto del sistema di scambio di quote di emissione sulla fissazione del prezzo del carbonio, e se la presente direttiva contribuisce in maniera adeguata alla fissazione corretta del prezzo del carbonio in modo da indurre un cambiamento dei comportamenti, l'impatto sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con le raccomandazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici***, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso ***di fonti di energia rinnovabile*** nei trasporti***, il loro contributo alla riduzione delle emissioni*** e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali ***e in materia di biodiversità***, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori ***e sono esenti dall'accisa armonizzata sull'alcole e sulle bevande alcoliche a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) o b), della direttiva 92/83/CE***[35];	b) di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
[35] Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).	

Motivazione

Il codice NC 2207 comprende sia l'etanolo non denaturato (2207 10) che quello denaturato (2207 20), di origine agricola, che può essere utilizzato come combustibile. Tutti gli alcoli di cui al codice 2208 90 91 o 2208 90 99 sono per definizione del SA 2208 non denaturati.

Le formule di denaturazione previste dalla direttiva 92/83/CE non sono adatte agli utilizzi come combustibile.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – commi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della presente direttiva, per biocarburante sostenibile si intende un combustibile liquido prodotto a partire da materie prime diverse da quelle elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001 e conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della presente direttiva, a seconda dei casi.

	Ai fini della presente direttiva, per biogas sostenibile si intende un combustibile gassoso prodotto a partire da materie prime diverse da quelle elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001 e conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della presente direttiva, a seconda dei casi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Fino a quando non saranno disponibili sul mercato alternative economicamente convenienti e concretamente applicabili, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nell'ambito delle attività nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, dell'acquacoltura e della silvicoltura.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati nel presente paragrafo.	Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore***, tra cui i clienti attivi, gli autoconsumatori di energia rinnovabile, le comunità di energia rinnovabile e le collettività locali dell'energia,*** l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati nel presente paragrafo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti, bioliquidi, biogas ***avanzati*** sostenibili e ai prodotti ***avanzati*** sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402;	d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti, bioliquidi, biogas sostenibili e ai prodotti sostenibili di cui ai codici NC ***38249955 e 38249980, 38249985, 38249986, 38249992 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38249993, 38249996 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38260010 e 38260090 per i loro componenti prodotti da biomassa,*** 4401 e 4402;

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) riduzioni del livello di tassazione, che non ***scendano al di sotto dei minimi di cui*** all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati per lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o dell'acquacoltura e della silvicoltura.	d) riduzioni del livello di tassazione, che***, fino a quando*** non ***saranno disponibili sul mercato alternative economicamente convenienti e concretamente applicabili, può scendere fino a zero per le categorie elencate*** all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati per lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o dell'acquacoltura e della silvicoltura.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori ***e siano esenti dall'accisa armonizzata sull'alcole e sulle bevande alcoliche a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) o b), della direttiva 92/83/CE***[42];	b) i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

_____

[42] Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

Motivazione

Il codice NC 2207 comprende sia l'etanolo non denaturato (2207 10) che quello denaturato (2207 20), di origine agricola, che può essere utilizzato come combustibile. Tutti gli alcoli di cui al codice 2208 90 91 o 2208 90 99 sono per definizione del SA 2208 non denaturati.

Le formule di denaturazione previste dalla direttiva 92/83/CE non sono adatte agli utilizzi come combustibile.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al ***Parlamento europeo e al*** Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso ***dell'elettricità*** nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso ***delle fonti energetiche rinnovabili*** nei trasporti***, il loro contributo alla riduzione delle emissioni*** e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella A

Testo della Commissione

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Benzina	10,75	10,75
Gasolio	10,75	10,75
Cherosene	10,75	10,75
Biocarburanti non sostenibili	10,75	10,75
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	7,17	10,75
Gas naturale	7,17	10,75
Biogas non sostenibili	7,17	10,75
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	7,17	10,75
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***5,38***	***10,75***
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***5,38***	***10,75***

Biocarburanti sostenibili	5,38	5,38
Biogas sostenibili	5,38	5,38
Combustibili a basse emissioni di carbonio	0,15	5,38
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	0,15	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	0,15	0,15

Emendamento

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Benzina	10,75	10,75
Gasolio	10,75	10,75
Cherosene	10,75	10,75
Biocarburanti non sostenibili	10,75	10,75
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	7,17	10,75
Gas naturale	7,17	10,75
Biogas non sostenibili	7,17	10,75
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	7,17	10,75
Biocarburanti sostenibili	5,38	5,38
Biogas sostenibili	5,38	5,38
Combustibili a basse emissioni di carbonio	0,15	5,38
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	0,15	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	0,15	0,15

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Allegato I – tabella B

Testo della Commissione

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Gasolio	0,9	0,9
Olio combustibile pesante	0,9	0,9
Cherosene	0,9	0,9
Biocarburanti non sostenibili	0,9	0,9
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	0,6	0,9
Gas naturale	0,6	0,9
Biogas non sostenibili	0,6	0,9
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	0,6	0,9
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	***0,9***
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	***0,9***
Biocarburanti sostenibili	0,45	0,45
Biogas sostenibili	0,45	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	0.15	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	0,15	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	0,15	0,15

Emendamento

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Gasolio	0,9	0,9
Olio combustibile pesante	0,9	0,9
Cherosene	0,9	0,9
Biocarburanti non sostenibili	0,9	0,9
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	0,6	0,9

Gas naturale	0,6	0,9
Biogas non sostenibili	0,6	0,9
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	0,6	0,9
Biocarburanti sostenibili	0,45	0,45
Biogas sostenibili	0,45	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	0,15	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	0,15	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	0,15	0,15

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella C

Testo della Commissione

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Gasolio	0,9	0,9
Olio combustibile pesante	0,9	0,9
Cherosene	0,9	0,9
Carbone e coke	0,9	0,9
Bioliquidi non sostenibili	0,9	0,9
Prodotti solidi non sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	0,9	0,9
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	0,6	0,9
Gas naturale	0,6	0,9
Biogas non sostenibili	0,6	0,9
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	0,6	0,9
Bioliquidi sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	***0,9***

Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	***0,45***	***0,9***
Biocarburanti sostenibili	0,45	0,45
Biogas sostenibili	0,45	0,45
Prodotti solidi sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	0,45	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	0,15	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	0,15	0,15
Bioliquidi, biogas e prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402 avanzati e sostenibili	0,15	0,15

Emendamento

Gasolio	0,9	0,9
Olio combustibile pesante	0,9	0,9
Cherosene	0,9	0,9
Carbone e coke	0,9	0,9
Bioliquidi non sostenibili	0,9	0,9
Prodotti solidi non sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	0,9	0,9
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	0,6	0,9
Gas naturale	0,6	0,9
Biogas non sostenibili	0,6	0,9
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	0,6	0,9
Biocarburanti sostenibili	0,45	0,45
Biogas sostenibili	0,45	0,45
Prodotti solidi sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	0,45	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	0,15	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	0,15	0,15
Bioliquidi, biogas e prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402	0,15	0,15

avanzati e sostenibili

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Ristrutturazione del quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)
Riferimenti	COM(2021)0563 – C9-0362/2021 – 2021/0213(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 7.10.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 17.2.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Martin Hlaváček 15.2.2022
Esame in commissione	22.3.2022
Approvazione	17.5.2022
Esito della votazione finale	+: 35 –: 9 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michaela Šojdrová, Adrián Vázquez Lázara

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35	+
ECR	Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
ID	Gilles Lebreton, Julie Lechanteux
PPE	Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara
S&D	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Marc Tarabella

9	-
NI	Dino Giarrusso
The Left	Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop
Verts/ALE	Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

4	0
ECR	Krzysztof Jurgiel
ID	Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti